

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>S.A.S Servizi alla strada</b>
<b>Via Marconi 18/20</b>
<b>50131 Firenze</b>
<b>C.F./P.I. 05087650486</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
.
.

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31/07/2020</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31/07</b>
-------------------------------	--------------

## SOMMARIO

### **SEZIONE 1   DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1           Definizioni
- Art.2           Attività e caratteristiche del rischio

### **SEZIONE 2   NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1           Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2           Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3           Durata del contratto
- Art.4           Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5           Recesso a seguito di sinistro
- Art.6           Modifiche dell'assicurazione
- Art.7           Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8           Oneri fiscali
- Art.9           Foro competente
- Art.10          Interpretazione del contratto
- Art.11          Ispezione delle cose assicurate
- Art.12          Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.13          Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14          Coassicurazione e delega
- Art.15          Clausola Broker
- Art.16          Assicurazione per c/ di chi spetta
- Art.17          Rinvio alle norme di legge
- Art.18          Tracciabilità dei flussi

### **SEZIONE 3   RISCHI COPERTI**

- Art. 1          Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2          Maggiori costi
- Art. 3          Supporto dati
- Art. 4          Programmi in licenza d'uso
- Art. 5          Danni da furto
- Art. 6          Atti dolosi
- Art. 7          Atti di terrorismo e sabotaggio
- Art. 8          Inondazione, alluvione, allagamento
- Art. 9          Ricorso Terzi
- Art. 10         Virus informatici
- Art 11         Spese di demolizione e sgombero
- Art 12         Ricostruzione archivi

### **SEZIONE 4   ESCLUSIONI**

- Art.1          Esclusioni
- Art.2          Enti esclusi

**SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Mandato dei periti
- Art.5 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
- Art.6 Valore assicurabile – Assicurazione parziale
- Art.7 Copertura automatica nuovi beni
- Art.8 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art.10 Rinuncia al diritto di surroga
- Art.11 Procedura SAS danneggiamenti parcometri e totem

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art. 3 Riparto di coassicurazione
- Art. 4 Disposizione finale

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Attrezzature Elettroniche :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardware per elaborazione dati</li> <li>• Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione</li> <li>• Impianti antintrusione e simili</li> <li>• Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere e di illuminazione</li> <li>• I supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte.</li> </ul>
<b>Attrezzature elettroniche ad impiego mobile:</b>	<p>Impianti ed apparecchiature elettroniche per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, ecc.), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc...</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p>
<b>Attrezzature elettroniche installate all'esterno :</b>	<p>Impianti ed apparecchiature elettroniche per loro natura e costruzione sono prevalentemente posizionati all'esterno ovvero fuori dai fabbricati e/o immobili del contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parcometri o Parchimetri come dispositivi di controllo di durata della sosta nelle zone del Comune di Firenze ( ZCS)</li> <li>- Totem come dispositivi di controllo delle presenze degli ambulanti ubicati nelle aree mercatali del Comune di Firenze</li> </ul>
<b>Dati :</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
<b>Programmi :</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi

	scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
<b>Supporti dati :</b>	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
<b>Archivi :</b>	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
<b>Conduttori esterni:</b>	L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo (sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini), collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione degli impianti e delle apparecchiature stesse
<b>Virus:</b>	Un codice, o una porzione di esso, che abbia tra le caratteristiche più importanti una parziale capacità di replicazione anche in forma polimorfica, nonché una metodica di trasferimento dipendente dalla sua abilità di agganciarsi ad altre computer entity (programmi, disk sector, file di dati ecc.) e di muoversi all'interno dei sistemi applicativi residenti provocando danni alle informazioni contenute negli stessi
<b>Primo rischio assoluto:</b>	L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C

## **Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio**

La presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa costituire limite nella garanzia, si precisa l'attività svolta dall'assicurato è relativa a :

- A )Rimozione forzata e blocco dei veicoli di cui all'art. 159 Codice della Strada ed in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente;
- B) gestione depositaria comunale e attività correlate: custodia e restituzione dei veicoli introdotti in depositaria e gestione delle fasi preliminari e successive, con riconoscimento di un corrispettivo sulla base delle opportune valutazioni da parte della competente Direzione Comunale di riferimento, ed incarico a S.A.S. S.p.A. della riscossione in qualità di agente contabile in nome e per conto dell'Amministrazione dei proventi degli oneri a carico dei cittadini per l'introduzione e custodia dei veicoli;
- C) gestione della sosta di superficie su aree aperte all'uso pubblico;
- D) attività di rilascio contrassegni di competenza dell'A.C. inerenti la circolazione e la sosta dei veicoli previsti da leggi, regolamenti e/o disciplinari (a titolo esemplificativo contrassegni per invalidi, ZTL bus, ZTL, aree pedonali etc.), riscossione delle relative somme di denaro in nome e per conto del Comune di Firenze ed attività informative all'utenza e di front-office correlate;
- E) servizio di controllo telematico accessi, ivi comprese le attività di gestione e manutenzione dei sistemi telematici, rilascio dei congegni elettronici e di inserimento e aggiornamento dati necessari al funzionamento del sistema informatico per l'accesso alle zone protette dai sistemi telematici in questione;
- F) gestione delle catene o barriere stradali che limitano l'accesso in determinate zone o spazi della città;
- G) servizi di supporto tecnico relativi alla mobilità sostenibile (car sharing, noleggio biciclette, ecc.);
- H) servizio di verifica tecnica e controllo delle alterazioni/occupazioni suolo pubblico e degli interventi di terzi sulla viabilità comunale;
- I) pubbliche affissioni e defissioni, installazione e manutenzione ordinaria dei supporti e spazi relativi, controllo delle aree mercatali;
- J) servizi di gestione e manutenzione delle strade e della segnaletica, come di seguito dettagliati:
  - servizi di governo della viabilità e servizi di pronto intervento e manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi e piste ciclabili;
  - servizi di controllo, custodia, gestione, monitoraggio e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
  - servizi operativi di supporto alla mobilità;
- K) attività di supporto tecnico/amministrativo connesso alla mobilità;
- L) gestione dei parchi e giardini e servizi di manutenzione e pulizia verde pubblico;
- M) gestione delle toilette pubbliche;
- N) gestione e controllo dei punti di accesso e uscita dalle aree pedonali;
- O) servizi e attività connesse alla manutenzione e gestione dei cimiteri comunali;
- P) servizi merci e cose sequestrate e oggetti trovati e attività connesse al ritiro, custodia e restituzione di merci abbandonate od altrimenti oggetto di sequestro penale ed amministrativo e per il secondo, alla presa in consegna, custodia e restituzione di oggetti dispersi e variamente ritrovati;
- Q) gestione di servizi inerenti lo svolgimento del commercio su area pubblica;
- R) attività a supporto dei servizi della toponomastica e del cerimoniale comunale, come la fornitura e l'apposizione di targhe viarie o commemorative e altri servizi analoghi.

Il Contraente può comunque svolgere tutte le attività affini e connesse alle attività e servizi sopra elencati e comunque costituenti servizio di pubblico interesse, anche strumentale all'attività dell'Ente di riferimento, che non siano gestiti altrimenti dal Comune di Firenze o da altre Società partecipate.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società.

Su richiesta del contraente la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

### Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **45 giorni** successivi al medesimo.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi

Anche le **eventuali appendici** comportanti un incasso del premio potranno essere pagate **entro 45 giorni** dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 **del 45° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **Art.5 – Recesso a seguito di sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

#### **Art.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, E-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.9 - Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art.10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.11 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo

interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art.13 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker

#### **Art.14 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

L'incasso dei premi di polizza verrà effettuato dalla Aon Spa e rimesso direttamente a ciascuna Società, sia delegataria anche al 100%, che eventuali coassicuratrici il 10 del mese successivo all'incasso medesimo.

#### **Art.15 - Clausola Broker**

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà **anche** per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, **del 7%**. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente .... si considererà come effettuata agli Assicuratori;

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente .... si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente .... si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

#### **Art.16- Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18– Tracciabilità dei flussi**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara riportato sulla prima pagina del presente contratto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

### Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di cui all'Art.1 della Sezione 6 della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per ciò che concerne i danni ai conduttori esterni collegati alle cose non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni nei limiti della relativa somma assicurata di cui alla Sezione 6 della presente polizza.

La presente Assicurazione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 CC

### Art.2 – Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso all'Art.2 e della somma assicurata di cui all'Art.1 della Sezione 6 presente polizza, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima fissata all'art.2 della Sezione 6.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

### Art.3 – Supporto dati

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti, e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del sottolimito e con l'applicazione delle franchigie e scoperti previsti all'art.2 della Sezione 6 della presente polizza.

#### **Art. 4 - Programmi in licenza d'uso**

La Società indennizza, in caso di danno materiale e diretto ai suddetti programmi causato da evento accidentale non espressamente escluso dalle condizioni di polizza, i costi necessari effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto di detti programmi distrutti, danneggiati o sottratti.

Il risarcimento sarà determinato in base al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso. Se il valore così determinato eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 6 della Sezione n. 5 – Gestione dei Sinistri.

#### **Art. 5 – Danni da Furto**

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Limitatamente a questa garanzia, per la partita attrezzature elettroniche installate all'esterno, si intendono convenzionalmente "locali" e/o mezzi di chiusura, le strutture ( Chassis ) che contengono le apparecchiature elettroniche

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo

Limitatamente alla partita attrezzature elettroniche installate all'esterno, si intendono parificati ai danni da furto i guasti causati ai "locali" assicurati per commettere il furto o tentare di commetterlo, sia di beni assicurati che non assicurati

Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli art 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza

#### **Art. 6 - Atti dolosi**

La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio e danneggiamenti.

La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto

Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza

#### **Art. 7 – Atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato**

La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione batteriologica, chimica o di qualunque altra natura.

La Società ha facoltà di recedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto

Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza

#### **Art. 8 – Inondazione, alluvione, allagamento**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento ad esclusione che tali eventi non siano derivati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati da:

- mareggiata, marea, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura impianti di estinzione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- da frana, cedimento, o smottamento del terreno;
- ad enti mobili all'aperto

Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza

#### **Art. 9- Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate in polizza: Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato o da dolo e colpa grave delle persone di lo stesso deve rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'art. 1917 C.C.

Per limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e 2 della sez. 6 della presente polizza

#### **Art. 10 – Spese di demolizione e sgombero**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### **Art. 11 – Ricostruzione archivi**

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici,registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili,

## SEZIONE 4 ESCLUSIONI

### Art.1 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere.
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
8. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
11. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
12. Causati da terremoto
13. Conseguenti a virus informatici
14. Causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

### Art.2 – Enti esclusi

Le garanzie della presente polizza non si intendono estese ai seguenti enti :

1. tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
2. nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono ed immagini.
3. Apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni
4. Apparecchiature ad impiego mobile
5. Telefoni cellulari

## SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

### Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei sette giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

### Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

In caso di controversia tra le parti l'ammontare del danno sarà accertato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

### Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state

comunicare, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

- c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5 della presente Sezione.
- d procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità a quanto disposto dalla presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art.5 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
  - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.
- L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) difalcato dell'importo come ad A) 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui.
- L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) difalcato dell'importo come a B) 2)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

#### **Art.6 – Valore assicurabile –**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

#### **Art.7 – Copertura automatica nuovi beni**

La Società si impegna inoltre a ritenere assicurati nel limite del 30% della somma totale, senza obbligo di preventiva comunicazione, i nuovi beni dell'Assicurato acquisiti nel corso dell'assicurazione.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare annualmente, in sede di regolazione premio, le variazioni di capitali dovute ad inclusioni e/o esclusioni degli enti intervenute durante il corso dell'assicurazione.

#### **Art.8 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.9 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

#### **Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

#### **Art.11 – Procedura SAS danneggiamenti Parcometri e totem**

Si precisa che qualora si verificassero danneggiamenti a parcometri e/o totem Servizi alla Strada adotterà le seguenti procedure:

- viene rilevato il danno dal personale addetto alla manutenzione o alla scassetamento (termine inteso quando vengono svuotate le monete raccolte dai parcometri);
- in ambedue i casi, il personale si reca sul luogo dove è stato danneggiato il parcometro per effettuare un rilievo fotografico,
- viene sporta denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, qualora la stessa non sia intervenuta direttamente sul luogo del danneggiamento;
- Viene inviato il tutto al fornitore per stilare un preventivo di spesa per la fornitura dei pezzi di ricambio del parcometro;
- viene inviato il tutto all'Assicurazione per l'apertura del sinistro.

## SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Attrezzature Elettroniche	300.000,00		€.....=
3	Conduttori Esterni	50.000,00		€.....=
4	Attrezzature elettroniche ad impiego mobile	Partita NON Operante		€.....=
5	Attrezzature elettroniche installate all'esterno	500.000,00		
6	Supporto dati	50.000,00		€.....=
7	Maggiori costi	50.000,00		€.....=
8	Programmi in licenza d'uso	Partita NON Operante		€.....=
9	Virus Informativi	Partita NON Operante		€.....=
10	Ricorso terzi	500.000,00		€.....=
11	Spese demolizione e sgombero	50.000,00		€.....=
12	Ricostruzione archivi	30.000,00		€.....=
Totale				€.....=

#### Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	.=
<b>Imposte</b>	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	.=

### Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
<b>Attrezzature elettroniche (Art.1 Sez.6 Partita 1)</b>	Le somme assicurate	Franchigia € 2.500,00
<b>Conduttori esterni (Art.1 Sez.6 Partita 3)</b>	La somma assicurata	Scoperto del 10% minimo € 2.500,00
<b>Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (Art.1 Sez.6 Partita 4)</b>	La somma assicurata	Scoperto del 10% minimo € 2.500,00
<b>Apparecchiature elettroniche installate all'esterno (Art. 1 sez.6 Partita 5)</b>	La somma assicurata	Scoperto 5% con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.
<b>Supporto dati (Art.1 Sez.6 Partita 6)</b>	La somma assicurata	Franchigia € 500,00
<b>Maggiori costi (Art.1 Sez.6 Partita 7)</b>	La somma assicurata per sinistro e per anno con il limite di € 500,00.= al giorno ed un massimo indennizzabile di 60 gg Giorni per sinistro	franchigia giorni 2
<b>Programmi in licenza d'uso (Art.</b>	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di

<b>1 Sez. 6 partita 8</b>		€ 1.500,0
<b>Ricorso terzi (Art. 1 Sez. 6 Partita 10)</b>	La somma assicurata per sinistro	Nessuna
<b>Danni da furto (Art. 5 Sez. 3)</b>	La somma assicurata per la Partita 1 e 2	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.
<b>Atti dolosi ( Art. 6 Sez. 3)</b>	Limite di risarcimento pari al 80% delle somme assicurate	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
<b>Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato (Art. 7 Sez. 3)</b>	Limite di risarcimento pari al 50% delle somme assicurate	Scoperto 15% con il minimo di € 15.000,00
<b>Inondazione, alluvione, allagamento (Art.8 Sez. 3)</b>	Limite di risarcimento pari all'50% delle somme assicurate	Scoperto 10% con il minimo di € 15.000,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

### **Art.3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

### **Art.4 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**

ALLEGATO UNO

Clausole Vessatorie:

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale: <b>Art. 1</b> <b>Art. 2</b> <b>Art. 5</b> <b>Art. 9</b>	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi assicuratori Recesso per sinistro Foro competente
Sezione 5 – Gestione dei sinistri <b>Art. 2</b> <b>Art. 3</b> <b>Art. 4</b>	Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei Periti

L'ASSICURATO/CONTRAENTE